



**CITTA' DI VITERBO**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**ID Iride: 253241**

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 54 DEL 02/09/2021**

**OGGETTO** : MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - OBBLIGO USO MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NELLE SERATE LEGATE ALLA FESTA DI SANTA ROSA

**IL SINDACO**

**Premesso che** in Piazza del Plebiscito il giorno 03/09/2021, alle ore 21.00, in occasione della ricorrenza della festività di Santa Rosa, si terrà la cerimonia di accensione della Macchina di Santa Rosa;

**Considerato che** in occasione della cerimonia di cui sopra e nei giorni immediatamente a seguire è prevedibile il verificarsi di un notevole afflusso dei cittadini in prossimità della stessa tale da creare possibili situazioni in cui non sia garantito il necessario distanziamento sociale a prevenzione del contagio da Covid-19 anche nelle zone all'aperto;

**Visto** il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, con il quale e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale modificando il D.L. n. 52 del 22/04/2021, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11.06.2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 12.06.2021 che prevede che anche nella Regione Lazio siano applicate le misure di cui alla c.d. Zona Bianca, nei termini di cui al D.L. 65 del 18.05.2021;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/08/2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.*”, con la quale vengono prorogate le precedenti ordinanze del 22/06/2021 e del 29/07/2021 a firma dello stesso Ministero, fino alla data del 25/10/2021, prevedendo nelle «zone bianche» il venir meno dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;

**Atteso che** il D.L. n. 33/2020 convertito in L. n. 74/2020 prevede:

ID: 253241 del 02/09/2021 13:55:50  
Determina: 2021 / 54 del 02/09/2021

- all'art. 1 c. 8 il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1 c. 9 la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura di aree aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Valutato** l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere diffusivo della stessa in relazione anche alle sue varianti sul territorio nazionale e regionale, che consigliano di porre in essere tutti quei provvedimenti necessari ad evitare l'aumento dei livelli di diffusione del contagio;

**Considerato che** l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti ;

**Ritenuto** quindi, quale ulteriore misura di prevenzione per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, di dover disporre che dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 03-04-05/09/2021 in Piazza del Plebiscito sia obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuali anche all'aperto al fine di limitare la possibilità di contagio dovute ad eventuali eccessivi assembramenti di persone;

**Preso atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

### **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa:

- di disporre l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (mascherine) anche all'aperto in Piazza del Plebiscito dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nei giorni 03, 04 e 05 Settembre 2021;

### **RAMMENTA**

alla cittadinanza che in tutto il territorio comunale, anche all'aperto, permane comunque l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine) ogni qualvolta non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti così come previsto Ordinanza del Ministero della Salute vigente;

### **INVITA**

tutti i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire situazioni di contagio che potrebbero agevolare la diffusione del COVID – 19. In caso di violazioni degli obblighi imposti dalle presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente emessa dallo stato centrale;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e per il periodo previsto dalla stessa.

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

## INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

## DISPONE INOLTRE

*La trasmissione del presente atto:*

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Provinciale Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Polizia Stradale di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri Corpo Forestale;
- Alla Polizia Provinciale di Viterbo;
- Al Comando Provinciale VVFF di Viterbo;
- Ai Dirigenti di tutti i Settori del Comune di Viterbo;
- All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

**Il Sindaco**

**Giovanni Maria Arena**